



Collegio di Garanzia dello Sport
II^a Sezione

Prot. n. 00181/15

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2015, presentato, in data 9 marzo 2015, dalla società U.S.D. Feltrese Prealpi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), il C.R. Veneto della L.N.D., nonché contro la società A.S.D. Union San Giorgio – Sedico per l'annullamento della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Veneto della LND (pubblicata sul C.U. n. 62 dell'11 febbraio 2015), con la quale è stato respinto il ricorso della predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato (pubblicata sul C.U. n. 45 del 26 novembre 2014) con cui, in accoglimento del reclamo proposto in primo grado dalla ASD Union San Giorgio Sedico, è stata inflitta alla società ricorrente la punizione della perdita della partita A.S.D. Union San Giorgio – U.S.D. Feltrese Prealpi del 16 novembre 2014, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza 2014/2015 – girone B, con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione aggiuntiva di un punto di penalizzazione in classifica.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di euro duemila (2.000,00) oltre accessori di legge.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 maggio 2015.

Il Presidente
F.to Attilio Zimatore

Il Relatore
Francesco Delfini

Depositato in Roma in data 13 maggio 2015.

Il Segretario
F.to Alvio La Face